Parco Regionale delle Alpi Apuane

SETTORE UFFICI TECNICI

PRONUNCIA DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE ex art.18 L.R. 3.11.1998 n.79 **NULLA OSTA DEL PARCO** ex art.20 L.R. 11.8.1997 n.65

DETERMINAZIONE di P.C.A. comprensiva di N.O. n. 15 del 24.06.09

PROPONENTE: ITALMARBLE POCAI s.r.l.

COMUNE: Stazzema (LU)

OGGETTO: Progetto di coltivazione del sito denominato "CAVA PIASTRA NERA"

PUBBLICAZIONE:

La pubblicazione all' Albo pretorio della presente determinazione dirigenziale, è iniziata il giorno e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE

ALBO PRETORIO:

Pubblicata

dal

al

n.° del registro

IL DIRETTORE

Il Coordinatore del Settore

Preso atto che in data 25.02.09, acquisita al protocollo del Parco in data 28.02.09 al n. 719, il Comune di Stazzema trasmetteva a questo Ente, per le autorizzazioni di competenza, la richiesta di autorizzazione al progetto di coltivazione del sito denominato *Cava Piastranera* presentato dalla ditta *ITALMARBLE POCAI s.r.l.* con sede in Massa:

Preso atto che il Parco aveva rilasciato Pronuncia di Compatibilità Ambientale positiva con atto n. 12 del 23.09.04 con prescrizioni, decaduta in quanto non è stata successivamente concessa l'autorizzazione comunale ex L.R. 78/98;

Atteso che il progetto trasmesso dal Comune di Stazzema è lo stesso già autorizzato dal Parco ed integrato secondo le prescrizioni impartite con atto n. 12/04;

Vista la Legge Regionale 11.8.1997, n. 65 di istituzione dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane;

Visto lo Statuto dell'Ente approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 09.11.1999, n. 307;

Visto l'art.21, comma 8 e l'art.26, comma 5 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi del Parco n. 90 del 13.6.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale 3.11.1998, n. 79 recante norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale;

Vista la Delibera del Consiglio di Gestione del Parco, n. 72 del 13.11.1999, con cui vengono individuati la struttura operativa competente e gli indirizzi organizzativi in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale;

Vista la Delibera del Consiglio Direttivo del Parco, n. 43 del 25.09.02, con cui vengono apportate modifiche nella composizione della struttura operativa competente per la valutazione di impatto ambientale;

Viste le Delibere del Consiglio Direttivo del Parco, n. 13 del 21.03.2000 e n. 38 del 24.10.2000, con cui vengono adottati e resi operativi indirizzi applicativi delle Norme Tecniche di Attuazione Regionali della valutazione di impatto ambientale in materia di attività estrattive;

Vista la Delibera del Consiglio di Gestione del Parco, n. 54 del 21.12.2000, con cui la validità delle *Pronunce di compatibilità ambientale* e dei *Nulla osta* in materia di attività estrattive, in attesa della adozione del Piano per il Parco, viene limitata ad un periodo non superiore ad anni cinque;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Direttore, n. 36 del 27.12.2004, con cui si nominava la "Commissione Tecnica dei Nulla Osta";

Visto il Regio Decreto Legge 30.12.1923, n. 3267 di riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani e la Legge Regionale 39/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 in materia di beni culturali e ambientali;

Accertato che il sito oggetto del progetto di coltivazione in esame ricade all'interno dell'area contigua, zona di cava, del Parco Regionale delle Alpi Apuane come perimetrato dalla L.R. n. 65/97;

Visti gli esiti dell'istruttoria tecnica curata dall'ufficio *Pianificazione territoriale* relativa al rilascio del Nulla Osta ex art. 20 L.R. 65/97, comprensivo dei vincoli paesaggistico ed idrogeologico;

Preso atto che la Commissione, nella seduta del 24.04.09, ha richiesto la presentazione della seguente documentazione integrativa:

- 1. stato aggiornato della reale situazione della cava confinante, non risultando autorizzata (realizzata) la viabilità che dovrebbe condurre alle quote superiori del cantiere (474,0 m s.l.m.) che pertanto allo stato attuale non è raggiungibile.
- 2. soluzione progettuale che consenta l'accesso ai cantieri sopra citati e che non costituisca impatto visivo dalla strada comunale per Gallicano;

Viste le integrazioni, pervenute al Parco in data 15.05.09, prot. n. 1724;

Preso atto che la Commissione, nella seduta del 20.05.09, verificato che la planimetria dello stato attuale sembra non corrispondere alla reale conformazione del sito, sospende l'esame della pratica in attesa di effettuare un sopralluogo;

Atteso che, in sede di sopralluogo effettuato in data 08.06.09, la Commissione tecnica ha confermato il parere favorevole, secondo le prescrizioni stabilite nella seduta del 20.05.09 e già rilasciato con atto n. 12/04:

- a) entro il 29.10.2010 dovrà essere richiesta autorizzazione alle emissioni diffuse ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06;
- b) entro il 16 marzo 2010 dovrà essere redatto un piano di gestione delle acque meteoriche che dovrà essere valutato dai competenti uffici della Provincia;
- c) qualora si riutilizzino i fanghi nel riempimento è necessaria la caratterizzazione chimicofisico per la verifica della compatibilità con la destinazione d'uso;
- d) dovranno essere evitati interventi di semina di specie erbacee;
- e) i materiali conferiti dall'esterno dovranno essere conformi a quanto previsto dall'art. 186 del D.Lgs. 152/06;

- f) le operazioni di manutenzione dei mezzi (cambio olio) dovranno essere effettuate su area pavimentata;
- g) il contenitore mobile degli olii dovrà essere conforme alla direttiva ARPAT relativa ai serbatoi di carburante.

Preso atto che da parte delle amministrazioni interessate ai sensi dell'art. 8 della L.R. 79/98, non è pervenuta alcuna osservazione;

Visto che il Proponente ha prodotto autocertificazione di disponibilità dei beni su cui si sviluppa l'attività di coltivazione in data 27.03.09, prot. 1055;

Tenuto conto che il Proponente ha assolto a quanto disposto dall'art. 10 comma 2 L.R. 79/98, e dalle Delibere del Consiglio Direttivo del Parco, n. 13 del 21.03.2000 e n. 38 del 24.10.2000, effettuando il versamento di euro 2.580,00 tramite bonifico registrato con reversale n. 64 del 13.02.04; il tutto da intendersi come cifra forfetaria e comunque da sottoporre a conguaglio una volta stabilito il metodo di calcolo del contributo di legge dello 0,5‰;

DETERMINA

di rilasciare **Pronuncia di Compatibilità Ambientale**, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 79/98, nonché **Nulla Osta del Parco**, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 65/97, comprensivo dell'*Autorizzazione al vincolo paesaggistico* di cui all'art. 146 D.Lgs. 42/04 e dell'*Autorizzazione al vincolo idrogeologico* di cui al R.D.L. 3267/23, relativamente al progetto di coltivazione del sito denominato "CAVA PIASTRANERA", secondo le prescrizioni, condizioni e procedure di esecuzione, contenute nel seguente **Programma di Gestione Ambientale:**

Attività di coltivazione

Si procede alla realizzazione delle attività previste ottemperando alle seguenti prescrizioni ed effettuando le seguenti operazioni e lavorazioni:

- a) entro il 29.10.2010 dovrà essere richiesta autorizzazione alle emissioni diffuse ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06;
- b) entro il 16 marzo 2010 dovrà essere redatto un piano di gestione delle acque meteoriche che dovrà essere valutato dai competenti uffici della Provincia;
- c) qualora si riutilizzino i fanghi nel riempimento è necessaria la caratterizzazione chimico-fisico per la verifica della compatibilità con la destinazione d'uso;
- d) dovranno essere evitati interventi di semina di specie erbacee;
- e) i materiali conferiti dall'esterno dovranno essere conformi a quanto previsto dall'art. 186 del D.Lgs. 152/06;
- f) le operazioni di manutenzione dei mezzi (cambio olio) dovranno essere effettuate su area pavimentata;
- g) il contenitore mobile degli olii dovrà essere conforme alla direttiva ARPAT relativa ai serbatoi di carburante.
- h) in corrispondenza dei luoghi di lavorazione in cui si utilizzi acqua dovrà essere realizzato un idoneo sistema di raccolta e convogliamento della medesima tramite canalette e tubazioni in materiale plastico, al fine di evitare infiltrazioni di marmettola nelle eventuali fratture presenti;
- i) dovrà essere evitata la dispersione del materiale fine derivante dalla coltivazione;

Ripristino

Nella realizzazione delle attività previste in questa fase, oltre a quanto già previsto nel piano di ripristino, devono essere effettuate le seguenti operazioni e lavorazioni:

- j) I fronti di cava dovranno essere restituiti in condizione di sicurezza effettuando tutte le operazioni che si rendessero necessarie;
- k) il terreno vegetale utilizzato nelle operazioni di ripristino dovrà essere conferito in conformità all'art. 186 del D.Lgs. 152/06.

l) Nella ripulitura finale delle aree di cava dovranno essere rimossi con estrema cura tutti i materiali ed utensili residui delle lavorazioni precedenti (serbatoi dell'acqua, ricoveri provvisori, linee aeree di cantiere e ogni altro materiale metallico e/o plastico);

Ulteriori prescrizioni e condizioni

- m) Nel cantiere estrattivo dovranno essere conservati materiali oleoassorbenti e sistemi di intervento utili in caso di sversamenti;
- n) Nel caso in cui lo stato finale presenti diversità da quanto previsto nel progetto in esame, sempre che rientranti nei limiti autorizzati, queste dovranno essere documentate da idonea documentazione descrittiva, grafica e fotografica da trasmettere a questo Parco;

DETERMINA ALTRESI'

di rilasciare la **Pronuncia di Compatibilità Ambientale**, nonché il **Nulla Osta del Parco** di cui al presente atto, con la validità temporale pari a **cinque anni** dalla data di notifica del presente atto;

di rendere noto che le prescrizioni, condizioni e procedure di esecuzione contenute nel Programma di Gestione Ambientale di cui sopra, hanno tutte in ogni caso valenza per la *Pronuncia di Compatibilità ambientale*, per il *Nulla Osta del Parco e per le autorizzazioni paesaggistica ed idrogeologica*;

di dare atto che la presente pronuncia, comprensiva di nulla osta, costituisce condizione ai fini del rilascio del provvedimento che consente, in via definitiva, la realizzazione dei lavori ma non costituisce titolo di verifica della conformità del progetto presentato nei riguardi di altre norme di legge, regionali o nazionali, che disciplinano l'attività estrattiva, nonché l'uso e la trasformazione del territorio interessato all'attività stessa;

di dare atto che la presente pronuncia comprensiva di nulla osta, relativamente alla disponibilità dei beni interessati dal progetto è stata rilasciata sulla base della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prodotta dal Proponente, facendo salvi eventuali diritti di terzi. Il richiedente resterà comunque unico responsabile, tenendo l'Amministrazione sollevata da ogni contestazione e rivendicazione da parte di terzi circa l'effettivo possesso del diritto ad effettuare le lavorazioni previste nei terreni oggetto di autorizzazione, nonché per eventuali sconfinamenti dagli stessi;

di dare atto che, qualora nella realizzazione del presente progetto, sia violata la normativa in materia di valutazione di impatto ambientale, di vincolo idrogeologico o di vincolo paesaggistico, ovvero non siano rispettate le prescrizioni e condizioni dettate con la presente, il Parco assumerà i conseguenti provvedimenti di limitazione, sospensione o revoca delle autorizzazioni rilasciate;

di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla sua emanazione, al Proponente, nonché alle amministrazioni interessate di cui all'art. 8 della L.R.79/98, ovvero al Comune di Stazzema e alle A.U.S.L. e all'A.R.P.A.T. competenti per territorio;

di notificare il presente provvedimento al competente Ufficio del Ministero dell'Ambiente, in quanto comprensivo di autorizzazione al vincolo paesaggistico;

di dare mandato al Garante per l'informazione di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURT, entro trenta giorni dalla sua emanazione;

di adottare successivo provvedimento, per sottoporre a conguaglio la somma da corrispondersi ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R.79/98, sino ad oggi versata, da parte del proponente, in misura forfetaria;

di rendere noto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da presentare al Dirigente che lo ha adottato o ricorso in via gerarchica da presentare al Presidente dell'Ente Parco, entro 30 giorni. E' fatta salva comunque, la possibilità di ricorrere o per via

il Direttore dott. Antonio Bartelletti

giurisdizionale al TAR della Regione Toscana o per via straordinaria al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni ai sensi di legge;

che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore;

Il Coordinatore del Settore dott. arch. Raffaello Puccini

AS/as/Det. p.c.a. 15/09